

Allegato B all'atto  
n.º 2616 della Raccolta

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA "ASSOCIAZIONE PERITI

— ESPERTI E CONSULENTI CAMPANI" (ANCHE DETTA BREVEMENTE

"A.P.E.C.C.")

Articolo 1

(Denominazione)

1. È costituita una libera associazione professionale, apolitica e apartitica, nonché estranea a qualsivoglia ideologia politica, di carattere nazionale "Associazione Periti, Esperti e Consulenti Campani", anche detta più brevemente "A.P.E.C.C.", ai sensi degli articoli 2 e seguenti della Legge 14 gennaio 2013, n.ro 4, successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2

(Sede)


1. L'Associazione ha sede legale centrale in Nola (NA), alla Via Onorevole Francesco Napolitano n.ro 185.

2. Il trasferimento della sede sociale, anche se viene trasferita in altra città, sempre però nell'ambito della Regione Campania, non comporta modifica statutaria.

3. Su delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite ulteriori sedi periferiche sul territorio nazionale e/o rappresentanze a livello internazionale, con l'obiettivo di perseguire le medesime finalità associative.

Articolo 3

(Scopo e Oggetto)

The right side of the document features two handwritten signatures. The upper signature is a large, stylized cursive signature that spans across several lines of text. Below it is a smaller, more compact signature. To the left of these signatures is a circular stamp, which appears to be a seal or official mark, though its details are not clearly legible.

1. L'Associazione non ha scopo di lucro.

2. L'Associazione si propone di promuovere il riconoscimento, lo sviluppo, la valorizzazione delle competenze di coloro che esercitano la professione di esperti di infortunistica stradale, nautica, conciliazione, dei patrocinatori stragiudiziali in materia di risarcimento del danno, dei professionisti dei rami elementari, consulenti tecnici d'ufficio e periti, dei tecnici esperti per la ricostruzione e l'analisi dei sinistri tutti, garantendo il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

3. Per la realizzazione dei predetti scopi l'Associazione si propone di:

a) valorizzare le competenze degli associati, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 4/2013;

b) realizzare con cadenza periodica la verifica dei requisiti in possesso dei singoli soci finalizzata a mantenere lo status stesso di socio;

c) promuovere, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge n. 4/2013, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti;

d) definire l'obbligo per i soci di procedere

all'aggiornamento permanente, nonché prevedere idonei strumenti di verifica che accertino l'effettivo adempimento di tale obbligo;

e) riconoscere specifici iter formativi secondo gli standards di cui ai punti a) e b) del presente comma;

f) rilasciare ai propri associati un'attestazione ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge n. 4/2013, successive modifiche ed integrazioni;

g) promuovere il rispetto dei principi deontologici della professione, attraverso un codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere;

h) fornire consulenza tecnica e scientifico - culturale su programmi operativi di gestione dell'oggetto sociale, sia a livello locale che nazionale e sovranazionale, per conto e/o su incarico di qualunque soggetto giuridico pubblico e/o privato;

i) predisporre centri di documentazione a servizio dei Soci;

l) svolgere manifestazioni, convegni, congressi, dibattiti, seminari il cui obiettivo sia la diffusione e il raggiungimento dei propri scopi statutari;

m) stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, università, istituti scolastici, ordini e collegi ed altre associazioni per le attività sociali, nonché per la gestione dei corsi e seminari e la fornitura di servizi nell'ambito

The image shows an official circular stamp of the Italian Chamber of Engineers (Ordine degli Ingegneri) with a handwritten signature over it. The stamp contains the text "ORDINE DEGLI INGEGNERI" and "EUROPEA UNIONE". The signature is written in black ink and appears to be "Pellegrini".

A handwritten signature in black ink, possibly reading "A. Pellegrini", located below the official stamp.

dei propri scopi istituzionali;

n) realizzare pubblicazioni editoriali e finalizzate al raggiungimento dei propri scopi statutari;

o) partecipare in modo autonomo, assieme a realtà pubbliche e/o private università, istituti scolastici, associazioni, ordini e collegi ad attività di progetti nazionali e/o internazionali inerenti i settori di competenza;

p) stabilire rapporti di dialogo e di confronto con enti, associazioni, università ed istituti scolastici, ordini e collegi operanti nei settori di competenza, sia italiani che internazionali;

q) favorire lo studio, l'approfondimento e la diffusione delle tematiche di interesse;

r) promuovere e tutelare in ogni sede gli interessi generali delle professioni di competenza, anche ponendosi come parte interessata in trattative di carattere contrattuale e in generale sindacale;

s) rappresentare a livello italiano le professioni di competenza all'interno di più ampie associazioni europee in accordo con le Direttive comunitarie riguardanti il raggiungimento degli standards comuni in tema di riconoscimento.

4. L'Associazione potrà compiere ogni attività connessa a fine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura

immobiliare, mobiliare e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

5. Per la realizzazione dei propri scopi l'Associazione potrà operare sia direttamente sia richiedendo la collaborazione di soggetti esterni, aderire e/o collaborare con altre organizzazioni italiane, europee ed internazionali private e pubbliche, purché esse operino in sintonia con lo spirito dell'associazione stessa.


6. L'Associazione per il conseguimento dei suoi scopi potrà conferire incarichi sia agli Associati che ad esterni, assumere personale, commissionare ricerche, organizzare gruppi di lavoro per sé stessa o per qualsiasi committente che operi nei settori di intervento dell'Associazione o che necessiti di sviluppare conoscenze in tali settori.

7. In presenza dei requisiti previsti dalla legge, l'Associazione potrà rilasciare ai propri Associati un attestato di qualità ai sensi degli artt. 7 ed 8 della Legge n. 4/2013, successive modifiche ed integrazioni.

L'Associazione potrà inoltre autorizzare i propri Associati ad utilizzare il riferimento all'iscrizione all'Associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi.

#### Articolo 4

(Durata)

The image shows a circular official stamp of the association, partially obscured by a large, stylized signature. The stamp contains the text 'ASSOCIAZIONE ITALIANA' and 'FEDERAZIONE ITALIANA'. The signature is written in black ink and is highly stylized, extending vertically across the right side of the page.

1. L'Associazione ha durata illimitata.

#### Articolo 5

##### (Patrimonio)

1. Il patrimonio e le entrate dell'Associazione sono costituiti da diverse fonti al fine di sostenere e promuovere le attività dell'Associazione. Le principali fonti includono:

a) quote associative annue, le quali costituiscono una parte fondamentale delle entrate e sono dovute entro il mese di gennaio di ogni anno solare;

b) eventuali erogazioni, donazioni, oblazioni, lasciti provenienti da persone fisiche o giuridiche, che contribuiscono alla solidità finanziaria dell'Associazione; eredità;

c) contributi straordinari dei soci, un ulteriore sostegno finanziario fornito dai membri dell'Associazione;

d) plusvalenze derivanti dai corsi di formazione e da ogni altra attività, iniziativa o manifestazione organizzata dall'Associazione;

e) proventi straordinari ottenuti attraverso l'attività dell'Associazione, come ricavi da ricerche, diritti d'autore, consulenze, manifestazioni scientifiche e promozione dell'attività di competenza;

f) fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio, assicurando una gestione finanziaria prudente e sostenibile;

g) beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione,

contribuendo alla crescita del suo patrimonio;

h) contributi e finanziamenti da privati ed Enti, nonché sponsorizzazioni nazionali ed internazionali;

i) proventi delle attività di raccolta fondi;

l) proventi della vendita di servizi agli iscritti;

m) proventi della vendita occasionale;

n) proventi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;

o) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, garantendo una diversificazione delle risorse.

2. Le quote associative sono annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo, approvate in sede di bilancio dall'assemblea e devono essere regolarmente pagate in un'unica soluzione entro il mese di gennaio di ciascun anno solare. Queste quote sono dovute per l'intero anno solare, indipendentemente dal momento dell'iscrizione dei nuovi soci.

L'associato dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione dopo il 31 gennaio dell'anno in corso è tenuto al pagamento del contributo sociale per l'intero anno solare in corso.

3. Le uscite dell'Associazione comprendono:

a) uscite per la gestione annuale dell'esercizio dell'Associazione;

b) uscite straordinarie, quali quelle destinate all'incremento dei capitali fissi e delle attrezzature, nonché quelle volte ad incrementare lo stato patrimoniale

dell'Associazione.

4. La gestione finanziaria dell'Associazione mira a garantire la trasparenza, l'efficienza e la sostenibilità nel perseguimento dei suoi obiettivi statutari.

#### Articolo 6

##### (Soci)

1. Sono ammessi a far parte dell'associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli del presente Statuto, dei Regolamenti interni e del Codice di condotta, che condividano i suoi scopi e si impegnino a dedicare una parte del proprio tempo a carattere volontario per lo scopo dell'Associazione.

2. Si distinguono le seguenti categorie di soci:

a) Soci Fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione. Questi soci hanno diritto di voto e non versano la quota associativa annua.

b) Soci Junior:

tutti coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- maggiore età;
- diploma di scuola media superiore;
- non hanno ancora maturato due anni di esperienza sul campo;
- vogliono accedere ad un corso base organizzato dall'Associazione con successivo esame finale di valutazione professionale.

Questi soci non hanno diritto di voto e versano una quota

associativa annua pari ad Euro 50,00 (cinquanta e centesimi zero);

b) Soci Ordinari:

possono essere ammessi come soci ordinari:


- automaticamente e previo adeguamento della quota, i soci junior che abbiano completato con successo l'anzidetto corso base organizzato dall'Associazione, superando il relativo esame finale di valutazione professionale e abbiano maturato due anni di esperienza sul campo;

- coloro che sono iscritti negli Albi dei CTU e Periti presso i Tribunali Civili e Penali nelle materie di competenza dell'Associazione;

- coloro che sono in grado di provare, attraverso idonea documentazione, l'esercizio dell'attività di patrocinatore stragiudiziale, di perito in materia di risarcimento del danno, di tecnico esperto per la ricostruzione e l'analisi degli incidenti stradali, nonché di perito danni rami elementari nei due anni antecedenti la presentazione della domanda di ammissione.

Questi soci versano una quota associativa annua pari ad Euro 200,00 (duecento e centesimi zero).

L'ammissione all'Associazione avviene su domanda degli interessati nella quale gli stessi dovranno specificare le proprie generalità ed attestare, anche producendo la relativa idonea documentazione, il possesso dei sopra prescritti



*Luca Di Palo*

*[Signature]*

requisiti. L'accettazione delle domande è deliberata dal Consiglio Direttivo. Le iscrizioni decorrono dal momento in cui la domanda viene accolta. Il diniego va motivato.

All'atto dell'ammissione l'iscritto versa la quota sociale annua nella misura proposta dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dell'assemblea.

c) Soci Onorari: personalità che si sono distinte, sia in Italia che all'estero, con studi e opere che abbiano recato un notevole e significativo contributo allo sviluppo degli studi, della ricerca e delle applicazioni nei settori di competenza dell'Associazione.

I soci onorari sono nominati dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. Essi non hanno diritto di voto né godono di elettorato attivo.

Questi soci versano una quota associativa annua pari ad Euro 50,00 (cinquanta e centesimi zero).

3. Tutti i soci sono tenuti a partecipare annualmente a un corso di aggiornamento organizzato dall'Associazione, alla quale rimborseranno le spese organizzative correlate.

#### **Articolo 7**

##### **(Doveri degli associati)**

1. Gli associati sono obbligati:

- a) all'osservanza delle norme statutarie ed in particolare a condividere gli scopi del presente Statuto;
- b) all'osservanza delle norme deontologiche fissate

dall'Associazione;

c) all'osservanza dei regolamenti interni fissati dall'Associazione con particolare riferimento all'obbligo dell'aggiornamento permanente;

d) all'osservanza del Codice di Condotta;

e) al pagamento della quota sociale annua stabilita dal Consiglio Direttivo;

f) a favorire con il proprio impegno e comportamento il raggiungimento degli scopi statutari.

Il comportamento dell'iscritto all'Associazione verso gli altri iscritti ed anche all'esterno deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

#### Articolo 8.

##### (Diritti degli associati)


1. L'elettorato attivo spetta ai Soci Fondatori ed Ordinari.
2. L'elettorato passivo spetta ai Soci Fondatori ed Ordinari.
3. Tutti gli associati hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto.

#### Articolo 9

##### (Perdita della qualifica di associato)

La perdita della qualifica di associato può verificarsi nei seguenti casi:

a) decesso;

A large, stylized handwritten signature in black ink is written vertically on the right side of the page. To its left, there is a circular stamp, partially obscured by the signature, which appears to be an official seal or stamp of an organization.

b) recesso: l'associato può sempre recedere dall'Associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. Questi, a tal fine, dovrà comunicare per iscritto tramite pec al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere e contestualmente restituire la tessera sociale; il recesso avrà effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché la relativa comunicazione sia fatta almeno tre mesi prima.

Coloro che non hanno comunicato la dichiarazione di recesso nelle modalità sopra indicate entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati iscritti anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota sociale annuale;

c) decadenza per sopravvenuta mancanza dei requisiti di ammissione: nel caso in cui un associato perda uno o più requisiti di ammissione previsti dall'Associazione, potrebbe decadere dalla sua qualifica;

d) morosità nel pagamento della quota sociale: l'assenza di regolare pagamento delle quote sociali porta alla revoca della qualifica di associato;

e) indegnità per condanna passata in giudicato in relazione alle attività previste dall'Associazione;

f) delibera di esclusione dell'Assemblea per gravi e motivati motivi, su proposta del Collegio dei Probiviri.

La decadenza, la morosità e l'indegnità sono dichiarate dal Consiglio Direttivo.

È importante che i membri dell'Associazione siano consapevoli di tali situazioni e delle conseguenze legate alla perdita della qualifica di socio, affinché l'Associazione possa preservare l'integrità e la coerenza delle sue finalità.

Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

#### Articolo 10

##### (Organi dell'associazione)

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea Nazionale;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- e) il Tesoriere;
- g) Il Comitato Scientifico (ove nominato);
- h) Il Collegio dei Probiviri (ove nominato).


2. In fase costitutiva gli Organi sociali sono nominati dai Soci Fondatori.

#### Articolo 11

##### (Assemblea Nazionale)

1. Partecipazione all'Assemblea Nazionale:

All'Assemblea Nazionale sono ammessi tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative alla data della convocazione. Ciascun socio ha diritto a un voto.

A large, stylized handwritten signature in black ink is written vertically on the right side of the page. To its left, there is a circular stamp, partially obscured by the signature, which appears to contain some text or a logo.

2. Voto per Rappresentanza:

È ammesso il voto per rappresentanza mediante delega scritta, nel numero massimo di due deleghe, purché conferita ad un altro socio.

3. Deliberazioni dell'Assemblea Nazionale:

L'Assemblea Nazionale, regolarmente convocata e costituita, rappresenta la totalità dei soci. Le deliberazioni prese in conformità alle leggi e allo Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

4. Competenze dell'Assemblea Nazionale Straordinaria e Ordinaria:

4.1 Spetta all'Assemblea Nazionale Straordinaria:

- deliberare sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione, sulla nomina del liquidatore e sulla devoluzione del patrimonio;

4.2 Spetta all'Assemblea Nazionale Ordinaria:

- eleggere il Consiglio Direttivo e disporre la revoca per giusta causa dei componenti;

- approvare annualmente il bilancio consuntivo e preventivo;

- deliberare sulle azioni di responsabilità contro gli amministratori per fatti da loro compiuti;

- deliberare l'esclusione dei soci per motivi gravi e motivati, su proposta del Collegio dei Probiviri;

- compiere tutte le operazioni di straordinaria amministrazione;

- delegare al Consiglio Direttivo operazioni di straordinaria amministrazione;

- approvare i regolamenti interni, il Codice di condotta ed eventuali loro modifiche;

- esprimere il parere vincolante su ogni altro argomento sottoposto a suo giudizio, purché sia indicato nella convocazione;

- proporre iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi.

#### 5. Convocazione dell'Assemblea Nazionale:


L'Assemblea Nazionale, sia Ordinaria che Straordinaria, è convocata dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente su mandato del Consiglio Direttivo attraverso comunicazione postale o comunicazione elettronica o avviso pubblicato sul sito internet dell'Associazione, almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza. L'avviso può anche essere affisso nei locali della sede dell'Associazione almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza.

#### 6. Indicazioni nella Convocazione:

Sia la comunicazione che l'avviso devono indicare il luogo, il giorno, l'ora sia della prima che della eventuale seconda convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti sui quali deliberare.

#### 7. Luogo di convocazione dell'Assemblea Nazionale:

L'Assemblea Nazionale può essere convocata anche al di fuori

A large, stylized handwritten signature in black ink is written vertically over a circular stamp. The stamp is partially obscured by the signature and contains some illegible text and a central emblem.

della sede sociale.

8. Frequenza Annuale:

L'Assemblea Nazionale Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e quello preventivo per l'anno successivo.

9. Convocazione su Richiesta dei Soci:

L'Assemblea Nazionale, sia Ordinaria che Straordinaria, è convocata quando ritenuto opportuno o necessario dal Consiglio Direttivo o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale.

10. Presidenza dell'Assemblea Nazionale:

L'Assemblea Nazionale, sia Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

11. Osservatori:

I soci onorari, su invito del Presidente, possono partecipare all'Assemblea Nazionale come osservatori.

12. Modalità di Voto:

L'Assemblea Nazionale, sia Ordinaria che Straordinaria, delibera con voto palese. Per l'elezione delle cariche sociali è previsto il voto segreto.

13. Verbale delle Deliberazioni:

Le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale Ordinaria devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea Nazionale e dal Segretario all'uopo nominato e scelto tra i membri del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale Straordinaria devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea Nazionale, ricevuto da un Notaio.

14. Quorum costitutivo e deliberativo di Prima Convocazione:

In prima convocazione:

- per rendere valida l'Assemblea Nazionale Ordinaria, occorre la presenza di almeno la metà degli associati. Le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale Ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto;

- per rendere valida l'Assemblea Nazionale Straordinaria occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati.

Quanto al quorum deliberativo per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali e con la Legge italiana;

-- per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del

patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

15. Quorum costitutivo e deliberativo in Seconda

Convocazione:

In seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

## Articolo 12

### (Consiglio Direttivo)

1. L'associazione è governata da un Consiglio Direttivo, composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette).

2. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per cinque anni e sono rieleggibili alla stessa carica alla fine del mandato.

3. Nel caso di vacanza di un posto di consigliere, decaduto nel caso di cessata appartenenza all'associazione, receduto o escluso per motivi gravi e motivati, purché la maggioranza del Consiglio Direttivo sia mantenuta, gli altri consiglieri hanno il compito di cooptare un sostituto tra i primi dei non eletti fino all'integrazione di un nuovo membro in occasione della prima assemblea convocata.

4. I membri del Consiglio Direttivo devono partecipare a un minimo di 5 (cinque) riunioni nel corso di un anno solare o almeno ad una riunione nei primi 6 (sei) mesi dell'anno.

Qualora un membro non partecipi senza una giustificata

motivazione scritta, decadrà automaticamente dalla carica.

5. Il Consiglio Direttivo ha il compito di eleggere al proprio interno le seguenti cariche:

a. Il Presidente.

b. Il Vicepresidente.

c. Il Tesoriere.

### Articolo 13

#### (Competenze del Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

2. Resta fermo il compimento di atti od operazioni indicati nel presente Statuto per i quali è richiesta la preventiva autorizzazione dell'Assemblea.

3. Le modalità di funzionamento del Consiglio Direttivo, laddove non disposte dal presente Statuto, sono demandate ad apposito regolamento interno, approvato dall'Assemblea.

4. Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Consiglio, nonché affidare incarichi ai soci o a terzi, specificandone compiti e compensi.

5. In particolare il Consiglio Direttivo:

- è l'organo di politica professionale dell'associazione, elabora i pareri dell'Assemblea e li trasforma in indirizzi operativi;

- delibera sulle attività di formazione, aggiornamento, studio e ricerca dell'Associazione;

- delibera sull'ammissione dei soci e sulla qualifica sociale;

- compila ed aggiorna annualmente l'elenco dei soci;

- verifica il rispetto da parte dei soci del Codice di condotta dell'Associazione ed irroga le sanzioni ivi previste in caso di sua osservanza da parte dei soci;

- predispone e redige i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea;

- ratifica nella prima seduta successiva i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per necessità ed urgenza nella prima seduta successiva;

- propone all'Assemblea la destinazione degli eventuali avanzi di gestione per il perseguimento degli scopi istituzionali. È in ogni caso vietata al Consiglio Direttivo la distribuzione anche in modo diretto di detti avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione;

- è responsabile della realizzazione e dell'aggiornamento dei regolamenti interni dell'Associazione, nonché del Codice di condotta;

- determina annualmente la quota di iscrizione e la quota per sostenere l'esame di ammissione.

Queste disposizioni mirano a garantire un efficace

funzionamento dell'Associazione, con una chiara suddivisione di compiti e responsabilità all'interno del Consiglio Direttivo.

9. Il Consiglio Direttivo ha altresì il compito di eleggere al proprio interno le seguenti cariche:

a. il Presidente;

b. il Vicepresidente;

c. il Tesoriere;

Il Consiglio Direttivo potrà, se lo riterrà opportuno, con verbale di assemblea nominare tra gli iscritti le seguenti ulteriori figure:

- il Collegio dei Probiviri;

- i membri del Comitato Scientifico;

- il relatore;

- il revisore dei conti;

- le commissioni settoriali;

- la commissione di disciplina;

- i rappresentanti di categoria.

I compiti e gli obblighi di tali soggetti vengono elencati nei relativi Regolamenti.

#### Articolo 14

##### (Riunioni del Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce periodicamente, con possibilità di incontri telematici o tramite procedure web, non meno di 6 (sei) volte in un anno solare.

2. La convocazione del Consiglio Direttivo deve essere fatta dal Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente, o su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso.

3. L'avviso di convocazione deve essere trasmesso 15 (quindici) giorni prima della riunione a tutti i componenti.

In situazioni di urgenza, il Consiglio può essere convocato con un preavviso di 5 (cinque) giorni lavorativi e con le formalità più opportune.

Detto avviso deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti sui quali deliberare. È ammessa anche la deliberazione del Consiglio su argomenti "varie ed eventuali".

4. In mancanza di formalità di convocazione la riunione del Consiglio è valida, se tutti i Consiglieri in carica sono presenti.

5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ed in caso di sua assenza dal Vicepresidente.

6. Per la validità delle delibere è necessaria la presenza alla riunione della metà più uno dei membri.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente, al quale viene dunque conferito il potere di influire sulla direzione del processo decisionale. Tale procedura mira a garantire una risoluzione chiara e efficace, consentendo al Presidente di svolgere un ruolo determinante in situazioni di

stallo decisionale.

7. Le discussioni e le decisioni del Consiglio Direttivo vengono ufficialmente documentate attraverso un processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, all'uopo nominato e scelto tra i membri del Consiglio Direttivo medesimo, e registrato in un apposito registro, garantendo così l'integrità e la validità delle sedute e delle deliberazioni.

#### Articolo 15

##### **(Membri del Consiglio Direttivo e rappresentanza legale)**

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo è Presidente dell'Associazione.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e ha la firma sociale.

Al Presidente spettano i seguenti compiti e facoltà:

- la firma e la rappresentanza Legale dell'Associazione di fronte a terzi;

- la convocazione del Consiglio Direttivo e dell'assemblea;

- la stipulazione di contratti;

- l'assunzione, in caso di urgenza, dei provvedimenti necessari, riferendone quanto prima al Consiglio Direttivo;

- la Presidenza delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle assemblee degli iscritti.

Il Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo,

è abilitato a rilasciare procura a terzi anche non soci. Tale procura è finalizzata al compimento di atti continuativi nell'interesse dell'organizzazione, garantendo flessibilità ed efficacia nell'operato.

In caso di impedimento o assenza del Presidente le sue facoltà spettano al Vice Presidente designato, che ha il dovere di dare tempestiva comunicazione al Presidente circa gli atti compiuti in sua vece. In questo modo viene garantita la continuità operativa dell'Associazione.

Economicamente il Presidente può essere remunerato con compensi, i quali devono essere motivati, anche a titolo di rimborso spese, e deliberati dal Consiglio Direttivo. Il compenso viene percepito dietro rilascio di regolare fattura/ricevuta intestata all'Associazione.

## 2. Il Vicepresidente

Il Vicepresidente riveste il ruolo di collaboratore diretto del Presidente, coadiuvandolo nelle sue mansioni. In situazioni di impedimento o assenza del Presidente, il Vicepresidente assume la responsabilità di sostituirlo, garantendo la continuità operativa dell'Associazione.

Economicamente anche il Vicepresidente può essere remunerato con compensi con le stesse modalità e nei limiti previsti per il Presidente.

## 3. Il Tesoriere

Il Tesoriere è investito della responsabilità

dell'amministrazione del patrimonio dell'Associazione. Egli

presenta regolari relazioni al Consiglio Direttivo e

all'Assemblea, fornendo dettagli sull'andamento finanziario.

Inoltre, il Tesoriere esamina i rendiconti annuali delle

eventuali sedi periferiche, curando i rapporti amministrativi

ad esse connessi.

In particolare, i compiti del Tesoriere sono:

- tenere ed aggiornare le scritture contabili ed il libro

giornale;

- emettere mandati di pagamento, così come specificatamente

stabilito dal Consiglio Direttivo;

- tenere la cassa.

I mandati di pagamento devono essere autorizzati con firma

del Presidente o del Vice Presidente.

Economicamente la figura del Tesoriere può essere remunerata

con compensi, i quali devono essere motivati, anche a titolo

di rimborso spese, e deliberati dal Consiglio Direttivo. Il

compenso viene percepito dietro rilascio di regolare

fattura/ricevuta.

Il mandato di Tesoriere è cumulabile con quello di

segretario, ma non quello di Presidente o Vice Presidente.

## Articolo 16

### (Comitato Scientifico)

#### 1. Composizione del Comitato Scientifico

1.1 Il Comitato Scientifico è costituito da un minimo di 3

(tre) ad un massimo di 7 (sette) membri, i quali sono nominati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

1.2. La durata del mandato dei membri del Comitato Scientifico è di 2 (due) anni, con la possibilità di essere rieletti per un solo e unico mandato, per un totale di 4 (quattro) anni di servizio continuativo.

## 2. Elezione dei Ruoli Interni

Il Comitato Scientifico elegge al proprio interno il Presidente, un Vicepresidente e un Segretario.

## 3. Incompatibilità con il Consiglio Direttivo

La carica di membro del Comitato Scientifico non è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

## 4. Riunioni del Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta all'anno per elaborare il piano tecnico-scientifico dell'Associazione, che può essere annuale o pluriennale. Inoltre, il Comitato si riunisce ogni volta che il Consiglio Direttivo ne richiede la convocazione. Le riunioni possono avvenire con qualsiasi modalità, anche telematica o con procedure web.

## 5. Compiti del Comitato Scientifico

I compiti del Comitato Scientifico includono:

- valutare l'idoneità dei candidati alle varie categorie di socio in base ai requisiti di ammissione stabiliti dallo Statuto;
- proporre al Consiglio Direttivo le linee programmatiche e

di indirizzo, nonché le attività dell'associazione attraverso un piano tecnico-scientifico, annuale o pluriennale;

- coordinare le attività di formazione, ricerca, studio ed aggiornamento dell'Associazione;

- formulare pareri, risposte e relazioni su quesiti del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea, anche a beneficio di istituzioni ed enti di rilievo;

- vigilare sull'aggiornamento professionale dei soci, segnalando eventuali inadempienze al Consiglio Direttivo e al Collegio dei Probiviri.

#### Articolo 17

##### (Collegio dei Probiviri)

1. Il Collegio dei Probiviri rappresenta l'organo disciplinare dell'Associazione ed è aperto ad ogni socio che desideri farne richiesta.

2. Ai membri del Collegio dei Probiviri è affidato il compito di sorvegliare l'osservanza da parte dei soci delle norme di deontologia professionale, del Codice di Condotta, dello Statuto e di tutti i regolamenti interni dell'Associazione.

3. I membri del Collegio dei Probiviri, in numero di tre, vengono eletti dal Consiglio Direttivo tra tutti i soci che non hanno mai ricevuto sanzioni disciplinari durante la loro partecipazione all'Associazione.

4. La durata del mandato dei membri del Collegio dei Probiviri è di 2 (due) anni, con la possibilità di essere

rieletti per un solo e unico mandato, per un totale di 4  
(quattro) anni di servizio continuativo.

5. Nella prima riunione, il Collegio elegge il proprio  
Presidente.

#### **Articolo 18**

##### **(Procedimento disciplinare)**

Il Collegio dei Probiviri assume un ruolo cruciale  
nell'ambito dell'Associazione, garantendo il rispetto delle  
regole e delle norme che regolano il comportamento dei soci.

Di seguito, si delineano le procedure che vengono adottate  
per esaminare le segnalazioni di presunte violazioni:

##### **1. Esame delle Segnalazioni:**

Il Collegio esamina ogni segnalazione di violazione da parte  
dei soci delle regole di deontologia professionale, del  
Codice di Condotta, degli obblighi di aggiornamento  
professionale, delle disposizioni del presente Statuto e dei  
regolamenti dell'Associazione.

##### **2. Archiviazione di Segnalazioni Infondate:**

Entro trenta giorni dal ricevimento di una segnalazione, se  
il Collegio la ritiene manifestamente infondata, procede con  
l'archiviazione, notificando tale decisione al socio  
interessato.

##### **3. Esame Approfondito delle Segnalazioni Fondate:**

Nel caso in cui il Collegio non ritenga infondata la  
segnalazione, adotta le seguenti misure:

- invia al socio una contestazione scritta della presunta violazione, concedendogli trenta giorni per presentare le controdeduzioni;

- fissa un'audizione qualora il socio lo richieda, consentendogli di farsi assistere da un altro socio in veste di difensore;

- può disporre audizioni di testimoni o acquisire ulteriori elementi di prova;

- può convocare i soci interessati per tentare una risoluzione amichevole della controversia, con conseguente archiviazione dell'istanza in caso di successo.

#### 4. Decisione del Collegio:

Il Collegio prende una decisione entro trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni o dall'audizione del socio, prorogabile di venti giorni per necessità istruttorie. La decisione è presa a maggioranza e sempre motivata.

#### 5. Sanzioni in Caso di Violazione Accertata:

Nel caso in cui il Collegio ritenga fondata la segnalazione, il socio può essere sanzionato conformemente a quanto previsto dal Codice di Condotta.

Le procedure descritte assicurano un processo equo e trasparente nell'affrontare le segnalazioni di violazioni, garantendo la tutela degli interessi dell'Associazione e il rispetto delle norme stabilite.

### Articolo 19

**(Bilancio, esercizio sociale e documenti dell'Associazione)**

1. Entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, il Consiglio Direttivo provvede ad approntare il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea Nazionale Ordinaria.

2. L'esercizio sociale inizia il giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

I documenti dell'Associazione (libro verbali assemblee, libro verbali del Consiglio Direttivo, libro giornale contabile, libro dei Soci e similari) dovranno essere depositati presso la Sede Operativa ed Amministrativa dell'Associazione.

Ogni iscritto ha diritto a consultare i libri sociali e chiederne a proprie spese una copia.

**Articolo 20**

**(Regolamenti interni e Codice di Condotta)**

Mediante appositi Regolamenti Interni, redatti dal Consiglio Direttivo, anche nel rispetto di eventuali norme sopravvenute, ed approvati dall'Assemblea Nazionale Ordinaria, saranno stabilite le norme di funzionamento interno, quelle relative ai rapporti con il personale che opererà all'interno dell'Associazione, nonché quanto non espressamente previsto dalle presenti norme statutarie.

La condotta professionale degli associati viene regolata da un Codice di condotta, redatto a norma di legge dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea Nazionale Ordinaria,

sul rispetto del quale vigila il Collegio dei Probiviri.

La violazione di detto codice comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari in esso previste.

#### **Articolo 21**

##### **(Scioglimento)**

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Nazionale Straordinaria con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati, la quale provvederà altresì alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i compensi.

2. In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, i beni che residuano, dopo l'esaurimento della liquidazione, dovranno essere devoluti ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo, ove esistente, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Articolo 22**

##### **(Disposizioni finali)**

1. È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla Legge.

2. Il presente Statuto è finalizzato a garantire la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative nonché l'effettività del rapporto medesimo.

3. La quota associativa non è rivalutabile ed è intrasmissibile sia per atto tra vivi che a causa di morte.

4. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

La presente copia composta di 48 pagine è conforme al suo originale.  
Si rilascia per uso consentito dalla legge.  
Salerno li mercoledì, 05 giugno 2024